

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, BALDINI, COLLESELLI, DALVIT, TAMBRONI
ARMAROLI, CACCHIOLI, ZUGNO, ASSIRELLI, RICCI e BURTULO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1972

Disciplina dell'uso dei prodotti insetticidi sulle piante durante la fioritura

ONOREVOLI SENATORI. — La frutticoltura intensiva ha introdotto nella difesa contro gli insetti nocivi alla frutta degli insetticidi che hanno compiuto lo sterminio degli insetti. Purtroppo, fra questi ve ne sono di utili all'agricoltura in generale e specialmente alla frutticoltura. Primo tra gli insetti che contribuiscono alla fecondazione dei fiori, trasportando il polline fecondatore da una corolla e l'altra è l'ape. Lo sterminio operato con le irrorazioni insetticide ha danneggiato l'apicoltura tanto da farla scomparire dalle zone a frutticoltura intensiva.

Nello stesso tempo molti studiosi di ogni parte del mondo hanno constatato e dimostrato con ricca e documentata sperimentazione che l'opera delle api è indispensabile alla fecondazione di molte qualità di frutta e in tutti i casi è utile alla fecondazione incrociata dei fiori e apportatrice di miglioramento qualitativo nella produzione dei semi. È stato pure scientificamente accertato che le irrorazioni insetticide effettuate durante la fioritura sono dannose all'allegagione di ogni qualità di frutta. In casi estremi di piogge continuate, per evitare i danni che possono essere causati da varie crittogame ai frutticini in formazione, è sempre possibile usare gli anticrittogamici che siano innocui alle api.

È lecito dunque affermare con dati scientifici sperimentati che si può salvare la frut-

ta dai vari nemici senza danneggiare le api. I risultati raggiunti dagli esperimenti hanno convinto i frutticoltori più intelligenti ad introdurre le api nei frutteti in fiore in forma razionale e controllata, distribuendo gli alveari in piccoli gruppi, in modo che tutti gli alberi in fiore possano essere visitati dagli insetti pronubi. La collaborazione tra frutticoltori e apicoltori sta affermandosi nei paesi più progrediti.

Molti scienziati affermano che le api, al servizio dell'impollinazione di migliaia di specie di fiori, daranno all'agricoltura un incremento notevole e più sicuro di qualunque altro ritrovato della scienza, in quanto l'opera delle api agisce all'origine di ogni seme, migliorando ogni specie e aumentando la quantità dei prodotti.

Da quanto sopra affermato deriva la necessità di avere una legge che difenda l'apicoltura dalle irrorazioni indiscriminate: ne conseguirà un bene per l'apicoltura e un vantaggio immensamente maggiore per la agricoltura.

Il presente disegno di legge si propone, attraverso i suoi articoli, di stabilire norme che assicurino una difesa degli insetti utili all'agricoltura.

Dato l'interesse che la materia riveste per l'economia delle zone frutticole, ci auguriamo che gli onorevoli senatori vogliano dare il proprio consenso al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Allo scopo di assicurare all'agricoltura la attività indispensabile delle api e degli insetti pronubi, in tutto il territorio nazionale nel periodo delle fioriture, dalla schiusura dei petali alla caduta dei medesimi, sono vietati i trattamenti sugli alberi da frutto, sulle leguminose ed in genere su ogni altra coltura mediante impiego di antiparassitari nocivi a tali insetti.

Art. 2.

Sulle leguminose ed in genere sulle altre colture, infestate da melata animale di afidi e di psilla è vietato effettuare trattamenti antiparassitari senza che questi contengano appropriate dosi di repellenti per le api.

Art. 3.

È fatto obbligo ai fabbricanti, ai formulatori ed ai confezionatori di prodotti antiparassitari, compresi i diserbanti, di indicare sulle etichette dei recipienti l'uso appropriato e di imprimere a caratteri evidenti ed indelebili che il prodotto non può essere impiegato sulle piante in fiore perchè dannoso alle api ed agli insetti pronubi.

Tale obbligo è esteso anche per i prodotti di provenienza estera.

Ai fabbricanti ed ai formulatori dei prodotti antiparassitari è concesso un periodo di dodici mesi per l'aggiornamento delle etichette.

Art. 4.

Il Ministro della sanità sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto l'indice di tossicità

dei singoli principi attivi e dei loro formulati posti in commercio per l'impiego nell'attività agricola.

Art. 5.

I Presidenti delle Giunte regionali, sentito il parere degli osservatori fitopatologici, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, dei consorzi e delle associazioni apistiche provinciali, stabiliranno con singolo decreto per ogni provincia le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura pubblicheranno ogni anno, prima del periodo delle fioriture, le norme disciplinari per i trattamenti delle piante e diffonderanno la conoscenza delle stesse mediante manifesti murali.

Art. 7.

È vietato a chiunque di consigliare tecniche e prescrizioni fitoiatriche in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

Il rispetto delle norme di cui alla presente legge è affidato alla vigilanza degli agenti di polizia, delle guardie forestali, delle guardie campestri e dei guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia, i quali potranno accedere ai campi e prelevare campioni di fiori, di foglie irrorate e di miscele di irrorazione.

Art. 9.

I contravventori della presente legge saranno puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.